2025/1933

23.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1933 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2025

che attua l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau ([1]), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e ritiene che sei persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I di tale regolamento.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

J. JENSEN

([1]) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/377/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2») sono soppresse le voci relative alle persone seguenti:

1. António INJAI
2. Mamadu TURE
3. Estêvão NA MENA
4. Ibraima CAMARÁ
5. Daba NAUALNA

12. Júlio NHATE.